

Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e della rete di banche che lo crioconservano – Atto 352 e 913 e connessi. Nominato relatore Sen. Dalla Zuanna. Assegnato in sede referente alla Commissione Igiene e Sanità.

Nella seduta del 4 febbraio 2014 il relatore [DALLA ZUANNA](#) (SCpl) illustra il disegno di legge n. 913. Esso definisce, all'articolo 1, la donazione e conservazione del sangue da cordone ombelicale "un interesse primario per il Servizio sanitario nazionale". Su tale tema, l'articolo 2 prevede la promozione e il sostegno, da parte del Ministero della salute, di campagne informative e pubblicitarie, svolte anche mediante inserimento di informazioni utili nei libretti di gravidanza, consegnati a ogni donna incinta. In base all'articolo 3, le campagne d'informazione si avvalgono sia delle tecniche di comunicazione tradizionali sia di quelle offerte dalla moderna tecnologia e sono rivolte anche ai cittadini stranieri e alle scuole. L'articolo 4 attribuisce al Ministero della salute le funzioni di promozione, sostegno e ampliamento della rete delle banche del sangue da cordone ombelicale. L'articolo 5 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la stipulazione - ai fini dello svolgimento delle campagne d'informazione - di convenzioni e protocolli da parte del Ministero della salute con le strutture operanti nel settore della raccolta e del trapianto di cellule staminali o con le organizzazioni del volontariato. Ai sensi dell'articolo 6, è considerato prioritario l'impegno, da parte dei "punti nascita" a raccogliere la donazione effettuata dalle madri, e ad inviare il sangue cordonale presso le apposite strutture. L'articolo 7 estende - con riferimento ai profili della raccolta e della corretta conservazione - alla donazione di sangue cordonale le norme valide per le procedure inerenti alle donazioni di qualsiasi altro organo o tessuto.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria. Il relatore ravvisa l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali, così da poter disporre di una adeguata istruttoria legislativa, e si riserva di proporre la richiesta di riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante. Nella seduta del 4 marzo 2014 il relatore [DALLA ZUANNA](#) (SCpl) illustra i contenuti del disegno di legge n. 352, che ha un oggetto parzialmente corrispondente a quello del disegno di legge n. 913, pur trattando anche alcuni temi aggiuntivi. Propone pertanto di esaminare congiuntamente i due disegni di legge. La Commissione conviene.

Il RELATORE si riserva di sottoporre alla Commissione, in esito alla discussione generale, la proposta di adottare un testo base, osservando che potrebbe essere opportuno partire dall'articolato del disegno di legge n. 913, che potrà eventualmente essere integrato in sede emendativa. **Nella seduta del 15 aprile 2014** la Commissione ha deliberato di adottare il testo unificato predisposto dal relatore [Dalla Zuanna](#) e convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di martedì 29 aprile. **Nella seduta del 29 aprile 2014** la [PRESIDENTE](#) propone di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al testo unificato adottato

dalla Commissione, alle ore 12 di lunedì 12 maggio. La Commissione conviene. La senatrice [GRANAIOLA](#) (PD), pur ritenendo che il testo unificato adottato dalla Commissione rappresenti un'ottima base per il prosieguo dell'esame, preannuncia che alcuni aspetti formeranno oggetto di proposte emendative: al comma 4 dell'articolo 1 sarebbe preferibile sopprimere la disposizione concernente l'informazione sulle procedure di conservazione del sangue a fini di autotrapianto; al comma 2 dell'articolo 2 andrebbe soppressa la previsione, formulata in termini eccessivamente stringenti, relativa al numero massimo di banche del sangue; il comma 3 dell'articolo 2 andrebbe riformulato nel senso di prevedere la necessità di un'intesa tra il Ministero della salute e le Regioni e le Province autonome ai fini dell'attivazione delle rete di punti nascita dedicati alla raccolta del sangue da cordone ombelicale; sarebbe da valutare l'opportunità di una soppressione del comma 3 dell'articolo 3, che appare pleonastico; occorrerebbe infine rendere più chiara la formulazione del comma 5 dell'articolo 3, in tema di campagne informative sull'uso autologo delle cellule staminali da sangue nel cordone ombelicale. La senatrice [DIRINDIN](#) (PD), dopo aver ringraziato il relatore per il pregevole lavoro svolto in sede di predisposizione del testo unificato, si associa alle proposte di modifica prospettate dalla senatrice Granaiola. A suo avviso occorrerebbe prestare particolare attenzione al tema dell'informazione sull'uso autologo, anche recependo le indicazioni in tema di *counselling* contenute nell'ordinanza ministeriale del 2009 in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale. La [PRESIDENTE](#), la senatrice [SILVESTRO](#) (PD) e il senatore [FLORIS](#) (FI-PdL XVII) si associano alla preoccupazione appena espressa, auspicando in proposito un approfondimento.